

Verbale Assemblea Straordinaria

Satriano di Lucania (Pz), 26 novembre 2022

Il giorno 26 del mese di novembre 2022 alle ore 17:00 presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea dei soci della Associazione Culturale Petra, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto
2. Approvazione rendiconto annuale 2021;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Iallorenzi Antonella, Stefania Sagarese e Piccinni Angelo Francesco.

Prende la parola il Presidente Antonella Iallore e nomina quale segretario la socia Stefania Sagarese. Il Presidente fa constatare che tutti i soci sono presenti e si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; pertanto, *ai sensi dell'art. 18* dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver letto tutti gli articoli e illustrato tutte le modifiche constata l'adesione unanime dei soci al nuovo statuto dell'Associazione Petra. Pertanto, con il voto unanime dell'Assemblea il Presidente dichiara approvate le modifiche allo Statuto Sociale.

Il Presidente inoltre, informa che è stato predisposto il rendiconto annuale relativo all'esercizio sociale 2021. Il Presidente, dopo aver dato lettura del rendiconto economico-finanziario (*Allegato 1*) relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021, segue discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità approva il rendiconto finanziario.

L'Assemblea non avendo altro su cui deliberare si scioglie alle ore 18:15.

La Segretaria

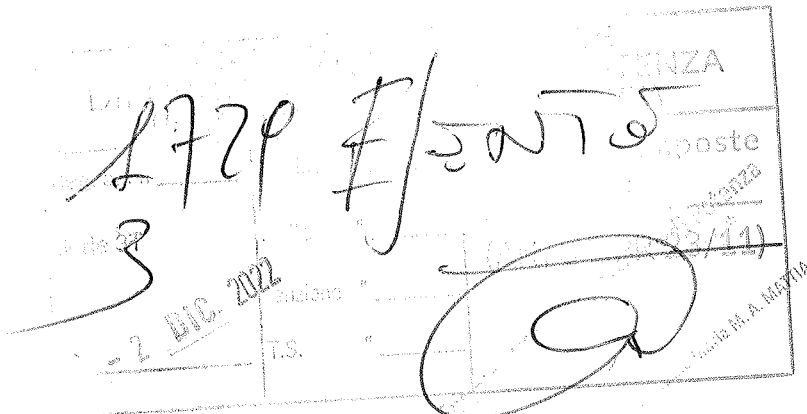
Stefania Sagarese

Stefania Sagarese

Il Presidente

Iallorezzi Antonella

Autuelle Llorenz



Agenzia delle

(*) ~~REDACTED~~

Associazione Culturale Petra ETS

Statuto

ARTICOLO 1

È costituita una Associazione Culturale ai sensi del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 denominata "Petra".

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Culturale Petra ETS" e più in brevemente Petra ETS.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Satriano di Lucania. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo il potere di decidere la variazione della sede legale e di istituire anche sedi operative e/o sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con la finalità di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione sociale e favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a patto che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- valorizzare e diffondere la cultura teatrale, audiovisiva e delle arti visive sul territorio nazionale ed internazionale;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettivi;
- promuovere e gestire iniziative finalizzate alla prevenzione, educazione, riabilitazione, integrazione psico-sociale attraverso le arti performative;
- promuovere progetti di mediazione culturale e facilitazione linguistica per i bambini e gli adulti stranieri;
- promuovere progetti di inserimento sociale e fornire ai migranti informazioni riguardanti le norme sociali che regolano i rapporti interpersonali e lo stato di accoglienza;
- promuovere corsi di formazione specifici per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- favorire l'incontro culturale e istituzionale tra stranieri e il contesto circostante;

- promuovere l'accessibilità e la mobilità sostenibile di tutte le persone con esigenze speciali come i diversamente abili ed anziani, fornendo un servizio di assistenza turistica per superare i limiti e le barriere esistenti sul territorio, agevolando così la comunicazione, la relazione l'integrazione delle stesse nel gruppo nell'ambiente ospitante attraverso la promozione dell'alta autonomia;
- promuovere, valorizzare, sviluppare, propagandare luoghi, cose, servizi, attività, manifestazioni, organizzazioni ed istituzioni turistiche di riflesso culturale, artistico, ricreativo, sportivo ecc. avvalendosi anche di mezzi televisivi, radiofonici, giornalistici e pubblicitari;
- promuovere attività artistiche, editoriali, audiovisive e di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, i beni ed istituti culturali.
- promuovere e sviluppare attività culturali, ricreative su tutto il territorio Nazionale ed Europeo;
- migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti;
- favorire l'armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze;
- stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà fra tutti gli associati;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente contribuendo allo sviluppo culturale, civile e sociale dei cittadini e dei lavoratori e alla sempre più diffusione dello spirito comunitario e della solidarietà dei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, morali, civili, religiose, politiche, individuali e collettive, e alla concezione spirituale della vita del mondo;
- favorire la pratica, l'estensione e lo sviluppo di attività culturali, sociali, ricreative, turistiche collaborando e federandosi con altre Associazioni e/o Circoli Nazionali ed Esteri;
- promuovere iniziative artistiche, culturali, musicali, turistiche, sociali, realizzare o aderire a manifestazioni, convegni, congressi, stage o altre manifestazioni similari, istituire borse di studio, curare e diffondere pubblicazioni;
- favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione svolgerà le seguenti azioni:

- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, attuare ed elaborare progetti e servizi nel campo della cultura, turismo, ambiente e sociale che rientrino nei progetti finanziati dalla Comunità Europea e di competenza ministeriale, regionale, provinciale e comunale;
- produrre, organizzare, promuovere l'allestimento di spettacoli e realizzazioni artistiche in genere, e in particolare tramite lo studio e la pratica di nuove modalità artistiche e organizzative formali e strutturali, con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione;
- organizzare e gestire attività di laboratorio nonché spettacoli teatrali, attività seminariale didattica, festival o eventi culturali, con lo scopo di diffondere non solo le proprie produzioni ma anche quelle di altri, ritenuti affini per formazione, poetica e politica culturale;
- creare uno sportello che sia in grado di fornire informazioni in materia di diritti e tutela dei migranti e che raccolga varie problematiche e favorisca le soluzioni intervenendo in varie aree;
- organizzare attività culturali e di intrattenimento, mirante al coinvolgimento delle famiglie straniere contro l'esclusione sociale;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti con servizio di guide;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali, viaggi, escursioni, esplorazioni, promozione nel campo del sociale;
- prestare servizi di supporto organizzativo, tecnico e produttivo con enti o organizzazioni facenti parte dell'ambito artistico e culturale in genere;
- svolgere e promuovere altre iniziative collaterali sul piano culturale e di ricerca con particolare riferimento al teatro, agli audiovisivi, alla cinematografia, alla musica, alla danza, alle arti plastiche figurative e alle lettere, all'editoria, e alla multimedialità;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, con particolare attenzione ai mondi della scuola, delle relazioni inter-generazionali, del disagio sociale (carceri, cooperative sociali, case famiglia, ecc.) e con specifico riferimento a progetti di scambio inter-culturale elaborati su scala trans-nazionale;
- esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato;

- avanzare proposte ad Enti Pubblici e anche ai soggetti privati i cui interessi e attività collimino con quelli dell'associazione;
- svolgere attività editoriale, di produzione e distribuzione di mezzi di comunicazione multimediale e tradizionale;
- organizzare manifestazioni per la raccolta fondi da devolvere in beneficenza;
- organizzare seminari, convegni, incontri eno-gastronomici, sagre, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni, attività ricreative, ludico motorie, mostre artistiche e artigianali in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati;
- aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- favorire l'estensione di attività culturali, e ricreative e di forme consortili tra l'associazione ed altre organizzazioni democratiche;
- compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- aderire in Italia e all'Estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera dell'Esecutivo dell'Associazione, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti, strutture ed aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni culturali e ricreative.

ARTICOLO 4

La durata dell'associazione è illimitata: lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e siano interessate all'attività svolta dalla stessa e in particolare alle attività teatrali, laboratoriali e performative nonché all'organizzazione di attività culturali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 6

Possono associarsi all'associazione persone fisiche e giuridiche. Le categorie di soci si distinguono in:

Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;

Soci Sostenitori che sono coloro che contribuiscono con mezzi, sia morali sia materiali, al perseguimento degli scopi sociali dell'associazione. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire altre categorie di soci.

ARTICOLO 7

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato, può deliberare la mancata ammissione del socio. La delibera, contenente la motivazione della decisione, deve essere comunicata allo stesso associato con qualunque mezzo idoneo a documentarne il ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata).

Avverso la suddetta delibera l'associato può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera, all'assemblea.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 8

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Associazione stessa; tale recesso è immediatamente efficace. Notificata di volontà di recesso, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

ARTICOLO 9

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali previsti all'articolo 23;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- partecipare alla vita associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ARTICOLO 10

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ARTICOLO 11

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- recesso;
- morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista dai regolamenti;
- esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, abbia fomentato dissidi e disordini tra gli associati, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali. Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta a morosità; in quest'ultimo caso potrà essere riammesso, previa presentazione di nuova domanda, pagando una nuova quota di iscrizione. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato, può deliberare l'esclusione del socio anche per morosità. La delibera, contenente la motivazione della decisione, deve essere comunicata allo stesso associato con qualunque mezzo idoneo a documentarne il ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata).

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o Pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 12

La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a. le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b. le quote associative e i contributi degli associati;
- c. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d. le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e. i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f. dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g. ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Una volta che l'Associazione risulterà iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio, ed eventualmente il bilancio sociale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato ad un consigliere con funzioni di tesoreria.

ARTICOLO 13

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b. dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c. da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. Il rendiconto economico-finanziario annuale dell'Associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ARTICOLO 15

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, se nominato

Tutte le cariche sociali sono elettive.

La carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito e può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

A chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali improntati all'equità per il possesso di specifiche competenze e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del settore e comunque entro i limiti posti dell'Articolo 8 comma 3 lettera b del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Le riunioni degli Organi Sociali si possono svolgere in qualunque luogo dell'Unione Europea e anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Qualora l'Assemblea dei soci si svolga per via telematica non sono ammesse deleghe.

I titolari degli Organi Sociali decadono per:

- dimissioni;
- revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea generale dei soci, sentito il socio per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi Sociali.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. In ogni caso l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente con Delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci aderenti.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

ARTICOLO 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un numero massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dall'elezione elegge nel suo seno il Presidente, ed eventualmente uno o più Vicepresidenti. In caso di dimissione di un consigliere prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci eleggerà il nuovo consigliere. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- a. convoca le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- b. nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti;
- c. delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- d. adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- e. stabilisce l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- f. redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea e, eventualmente, il bilancio sociale;
- g. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h. conferisce incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari e può avvalersi di consulenti;
- i. negozia e conclude con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- j. decide la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- k. costituisce e/o aderisce ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale pone in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- l. definisce le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- m. attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 21

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente sovrintende all'attività sociale in conformità alle delibere delle Assemblee dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le Assemblee.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione. Il Vicepresidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 22

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto

in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

I libri di cui alle lettere a, b, c sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

ARTICOLO 25

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da n.3 arbitri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Potenza. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede legale dell'Associazione e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ARTICOLO 26

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

